SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A5271

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1993.

Nomina del Comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Considerato che occorre procedere alla nomina del Comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge sopra citata;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Udito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, è così composto:

dott. Emilio De Stefanis, ministro plenipotenziario di prima classe, presidente;

dott. Giuseppe Cipolloni, ministro plenipotenziario di seconda classe, presidente supplente.

Ministero degli affari esteri:

dott. Mauro Fugazzola, consigliere d'ambasciata, membro effettivo;

dott. Arnaldo Abeti, segretario di legazione, membro supplente.

Ministero della difesa:

dott. Alberto Manenti, membro effettivo;

dott. Antonio Mangiaracina, membro supplente.

Ministero dell'interno:

dott. Romano Celeste, membro effettivo;

dott.ssa M. Teresa Sgaraglia, membro supplente;

dott. Alfredo Mortellaro, membro supplente.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

dott. Pietro Silvestrini, membro effettivo;

dott. Alfredo Cuzzoni, membro supplente;

ing. Franco De Giglio, membro supplente;

dott. Corrado Pompi, membro supplente.

Ministero del tesoro:

dott.ssa M. Concetta Pansini, membro effettivo;

dott. Massimo Giulimondi, membro supplente;

dott. Modestino Capolupo, membro supplente;

dott.ssa A. Maria Senzacqua Chierichini, membro supplente.

Ministero delle finanze:

dott. Massimo Silvano, membro effettivo;

dott. Nicolò Scavone, membro supplente;

dott. Antonio Di Monaco, membro supplente;

rag. Angelo Paglia, membro supplente.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

dott. Pierluigi Neri, membro effettivo;

dott. Michele Di Russo, membro supplente.

Ministero del commercio con l'estero:

dott. Claudio Borghese, membro effettivo;

dott.ssa Gabriella Tedone, membro effettivo;

sig.ra Clara Reali, membro supplente;

sig.ra Paola Gandola, membro supplente.

Art. 2.

Le funzioni di segretaria sono svolte dalla dottoressa Gabriella Tedone e, in sua assenza o impedimento, dalla sig.ra Clara Reali o dalla sig.ra Paola Gandola.

La segreteria è coadiuvata nello svolgimento delle sue funzioni dalla sig.ra Aurora Maltesu e dalla sig.ra Maria Rosaria Amodeo, entrambe del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1993.

Soppressione delle sezioni doganali di Santa Lucia, dipendente dalla dogana di Venezia, di Riva Trigoso, dipendente dalla dogana di Sestri Levante e pacchi postali, dipendente dalla dogana di Domodossola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle Dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente Dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione delle sezioni doganali Santa Lucia dipendente dalla dogana di Venezia, Riva Trigoso dipendente dalla dogana di Sestri Levante e pacchi postali dipendente dalla dogana di Domodossola, attesa la cessazione dell'attività operativa delle stesse;

Decreta:

Articolo unico

Sono sopresse le seguenti sezioni doganali:

Santa Lucia dipendente dalla dogana di Venezia, circoscrizione doganale di Venezia;

Riva Trigoso dipendente dalla dogana di Sestri Levante, circoscrizione doganale di Genova;

pacchi postali dipendente dalla dogana di Domodossola. circoscrizione doganale di Domodossola.

Il presente decreto sara' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A5352

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 settembre 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla scadenza del 28 settembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8.75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 13 settembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 28 settembre 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proporio decreto n. 570606/66-AU-168 del 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 luglio 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 30 agosto 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 settembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 28 settembre 1993, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 110.498 000 ECU,

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1993, è di L. 1.802.76 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253814 in data 13 settembre 1988, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 110.498.000 ECU) dei CTE quinquennali 8.75% con godimento 28 settembre 1988, sono i seguenti.

L. 17.430.120.225 relativamente alla quinta cedola d'interesse, di scadenza 28 settembre 1993, comprensive di L. 15.251.355.225 per interessi netti e di L. 2.178.765.000 per ritenuta fiscale del 12.50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 199.201.374.480 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 28 settembre 1993.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5392

DECRETO 16 settembre 1993

Modificazione al decreto ministeriale 7 maggio 1990 recante individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 7 maggio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990) con il quale — ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 — sono state individuate le aziende e gli istituti di credito con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;

Visto, in particolare, l'art. 1 di detto decreto in cui è stabilito, tra l'altro, che i mutui in questione possono essere contratti con le aziende ordinarie di credito che svolgono il servizio di tesoreria per le USL, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e con gli istituti e le sezioni di credito mobiliare espressamente indicati;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante attuazione della direttiva 89/646/CEE, con il quale sono stati introdotti mutamenti nell'ordinamento bancario;

Ritenuta la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 7 maggio 1990 alla normativa vigente;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, concernente l'individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988, è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere attivate con tutte le banche operanti in Italia in base alla normativa vigente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5353

DECRETO 17 settembre 1993

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 28 settembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta

modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 117.529 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 28 settembre 1993 e scadenza il 28 settembre 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco;
1,332	franco francese;
0,08784	lira sterlina;
151,8	lire italiane;
0,2198	fiorino olandese;
3,301	franchi belgi;
6,885	pesetas spagnole;
0,130	franco lussemburghese;
0,1976	corona danese;
0,008552	sterlina irlandese;
1,440	dracma greca;
1,393	escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità Europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti crediti nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 23 settembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la

metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 28 settembre 1993.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 23 settembre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 28 settembre 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 23 settembre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 24 settembre 1993, rilevata con le modalità di cui alla suddetta legge del 12 agosto 1993.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 28 settembre 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 28 settembre di ciascun anno a partire dal 1994 e sino al 1998. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevate dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 28 settembre di ciascun anno dal 1994 al 1998, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso dei capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Agape S.c.r.l.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Agape S.c.r.l.», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decréta:

La società cooperativa mista «Agape S.c.r.l.», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri, in data 24 gennaio 1990, repertorio n. 99122, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Gilioli Oriello, via Mazzi, 33, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5371

DECRETO 16 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Emmeciuno - Società cooperativa a r.l.», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 13 ottobre 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa«Emmeciuno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sondrio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Emmeciuno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Lucia Balconi in data 11 settembre 1985, repertorio n. 10985, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Tassi Giorgio, via Lusardi, 25, Sondrio, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5372

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 1993

Criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988);

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990);

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991);

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria è stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991);

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992).

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993);

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese assegnatarie di autorizzazioni «loco» necessarie per effettuare trasporti a destinazione Austria, che alla data del 20 settembre 1993 hanno utilizzato almeno il 75% della loro assegnazione per il corrente anno solare, possono presentare istanza per ottenere ulteriori autorizzazioni, nei limiti di quelle destinate a questo scopo.

Art. 2.

Le imprese assegnatarie di ecopunti che alla data del 20 settembre 1993 non hanno utilizzato almeno il 25% dell'assegnazione avuta per l'anno 1993, non verranno considerate assegnatarie del 75% degli ecopunti non utilizzati a tale data che comunque vengono sottratti dall'assegnazione con effetto immediato.

Le imprese assegnatarie di ecopunti che ritengono di non potere utilizzare al 31 dicembre 1993 tutti gli ecopunti loro assegnati possono darne comunicazione alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - D.C. III - Div. 33, entro il 31 ottobre 1993. Al fine dell'assegnazione del contingente di ecopunti relativi al 1994, alle suddette imprese la quota di ecopunti restituiti verrà considerata come utilizzata.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - D.C. III - Div. 33, procederà alla riassegnazione degli ecopunti resisi disponibili in forza dell'applicazione dei primi due commi del presente articolo secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - D.C. III - Div. 33, nei limiti degli ecopunti resisi disponibili ai sensi del precedente art. 2 sulla base di accertamenti meccanografici relativi al consumo medio mensile, procederà ad una ulteriore assegnazione di ecopunti alle imprese che hanno presentato istanze ai sensi del D.D. 10 luglio 1993 e che hanno ottenuto una assegnazione pari al 60% di quanto richiesto; alle imprese le cui domande presentate ai sensi del citato decreto dirigenziale sono pervenute fuori termine o comunque prima del 16 settembre 1993; alle imprese che non sono attualmente assegnatarie di ecopunti ma che sono titolari di licenza comunitaria o di autorizzazioni internazionali o di attestato di abilitazione professionale per l'autotrasporto di merci internazionale e che dimostrino di avere necessità di attraversare il territorio austriaco.

L'assegnazione fatta alle imprese che non sono attualmente titolari di ecopunti non verrà considerata ai fini delle assegnazioni di ecopunti per il 1994.

Art. 4

Le disposizioni applicative verranno impartite con apposita circolare.

Roma, 24 settembre 1993

Il direttore generale: BERRUTI

93A5394

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 settembre 1993.

Finanziamento degli interventi afferenti il programma comunitario ENVIREG.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c, 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo al cui finanziamento sono stati destinati 155.100.000 ECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 5.150.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e 2.444.000 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto 101/GAB del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Viste le relazioni R/1/93, R/2/93 e R/3/93 della commissione tecnico-scientifica, nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica, relativamente alla materia in parola;

Visto il verbale della conferenza dei direttori dei servizi del Ministero dell'ambiente, tenuta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, il giorno 9 luglio 1993;

Vista l'accettazione, formalmente manifestata dalle regioni interessate, delle prescrizioni formulate dalla commissione tecnico-scientifica nelle relazioni sopra indicate, concernenti i progetti di cui all'allegato 1 al presente decreto che, pertanto, possono essere ammessi a finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo presenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2.

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno all'individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovrà essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni, dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE nella misura del 25% dell'importo relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato 1 del presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al presente comma, sarà effettuata sulla base di una apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine la regione responsabile dei singoli interventi trasmette, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando una idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulla regione grava un generale onere di vigilanza sull'attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. La regione trasmetterà al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG dovrà essere certificata dalla regione al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovrà essere approvata dalla regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.

Art. 5.

1. Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'art. 4, comma 3.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

N	Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
1	Sicilia	Realizzazione di nuove tecnologie integrate di controllo in rete centralizzata presso la regione per la sorveglianza e la prevenzione di inquinamenti e rischi	8 033
2	Sicilia	Realizzazione di un centro di prevenzione di inquinamento e di rischi associabili alla movimentazione di sostanze tossiche e pericolose	1 343
		Totale	9 376

93A5375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria nell'adunanza del 12 dicembre 1989, relativamente alla costituzione del dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 21 febbraio 1992;

Visto il verbale n. 10 del 20 marzo 1992 con il quale il consiglio di amministrazione ha approvato la suddetta proposta di modifica dello statuto;

Visto il verbale n. 343 del consiglio della facoltà di ingegneria (adunanza del 18 novembre 1992);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 febbraio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il punto *B)* dell'art. 1, titolo I, parte prima, è così integrato:

dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali.

Dopo l'art. 59, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla costituzione del dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali.

Dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali
(Art. 60)

Nel dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali rientrano gli insegnamenti seguenti:

affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
apparecchiature per il trattamento dei solidi;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
analisi di sicurezza nell'industria di processo;
analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
bioconversioni industriali;
analisi e simulazione dei processi chimici;
analisi strumentale e controllo dei materiali;
applicazioni di chimica e chimica analitica;
automazione dei processi chimici;
catalisi industriale;
chimica (limitatamente a ingegneria);
chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
chimica applicata;
chimica delle superfici;

chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
chimica fisica applicata;
chimica fisica dei materiali elettrici;
chimica fisica dei materiali solidi;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica dei sistemi dispersi;
chimica industriale (limitatamente a ingegneria);
chimica industriale alimentare;
chimica industriale organica;
chimica macromolecolare per l'ingegneria;
chimica metallurgica;
cinetica chimica applicata;
combustione;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
corrosione e protezione dei materiali;
dinamica e controllo dei processi chimici;
elementi introduttivi di ingegneria chimica;
elettrochimica (limitatamente a ingegneria);
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
elettrometallurgia;
fenomeni di trasporto;
fluidodinamica dei sistemi multifase;
fondamenti dei processi di separazione;
fondamenti di chimica industriale;
fonderie;
impianti biochimici;
impianti biotecnologici;
impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
impianti chimici nucleari;
impianti chimici;
impianti dell'industria di processo;
impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
impianti metallurgici;
ingegneria chimica ambientale;
ingegneria dei materiali macromolecolari;
interazione metallo-ambiente;
materiali matallici;
materiali polimerici;
materie plastiche;
meccanica dei fluidi non-newtoniani;
meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
metallurgia dei metalli non ferrosi;
metallurgia fisica;
metallurgia meccanica;
metallurgia;
metodologie metallurgiche e metallografiche;
ottimizzazione dei processi chimici;
principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
principi di ingegneria biochimica;
principi di ingegneria chimica;
principi di ingegneria chimica ambientale;
processi biologici industriali;
processi biotecnologici ambientali;
processi chimici bioinorganici;
processi di produzione di materiali macromolecolari;
processi di separazione;
processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
processi elettrochimici;
processi industriali della chimica fine;
processi industriali di ossidazione e di combustione;
progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
progettazione di reattori chimici;
proprietà termodinamiche di trasporto;
proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
reattori biochimici;
reattori chimici;
reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
scienza dei materiali;
scienza dei metalli,
scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
scienza e tecnologia dei materiali compositi;
scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienza e tecnologia dei vetri;
sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
siderurgia;
sperimentazione industriale e impianti pilota;
sperimentazione di chimica;
strumentazione e controllo degli impianti chimici;
strumentazione industriale chimica;
struttura dei materiali macromolecolari;
tecnica della sicurezza ambientale;
tecnica delle fermentazioni industriali;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei materiali metallici;
tecnologia dei polimeri;
tecnologia del petrolio e petrolchimica;

tecnologie biochimiche industriali;

tecnologie chimiche speciali;

tecnologie metallurgiche;

teoria della corrosione;

teoria dello sviluppo dei processi chimici;

termodinamica dell'ingegneria chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, 26 aprile 1993

Il rettore: FREGA

93A5305

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 relativo all'approvazione del piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 con il quale e stato definito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341/1990 l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Vista la legge n. 245 1990 del 7 settembre 1990 relativa alle norme sulla programmazione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ed in particolare l'art. 1, lettera *b)*, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1991-93;

Visto il decreto rettorale n. 3505 del 31 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1993;

Viste le delibere di adeguamento degli organi accademici di questa Università:

delibera della facoltà di lettere e filosofia del 18 novembre 1992;

delibera del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1993,

delibera del senato accademico del 17 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 25 (*Facoltà di lettere e filosofia*). — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in:

lettere,

filosofia,

lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo);

sociologia;

scienze della comunicazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 1 (*Durata e articolazione del corso di laurea*). — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari

La durata del corso di laurea è cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa.

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

Art 2 (*Biennio di formazione di base*). — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi consiste di dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore. Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) semiotica;

2) sociolinguistica;

3) sociologia;

4) sociologia della comunicazione;

5) teoria e tecniche della comunicazione di massa;

6) diritto pubblico;

7) economia politica;

8) informatica generale;

9) psicologia dei processi cognitivi;

10) storia contemporanea.

Entro il biennio di formazione di base, o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Art. 3 *(Triennio di indirizzo)*. — Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere fra quelli indicati al successivo art. 5, per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Insegnamenti fondamentali comuni al terzo anno:

1) Un insegnamento a scelta tra:

retorica e stilistica;

lingua straniera moderna;

grammatica italiana;

storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:

comunicazione visiva;

iconologia e iconografia;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:

antropologia culturale;

psicologia sociale;

scienza della politica;

sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo, sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

INDIRIZZO IN COMUNICAZIONE DI MASSA

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;

7) storia delle relazioni internazionali;

8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) teorie e tecniche dei nuovi media.

INDIRIZZO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D'IMPRESA

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia;

2) economia aziendale o organizzazione aziendale;

3) marketing;

4) scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;

5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) storia dell'industria o storia economica contemporanea.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5 *(Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio)*:

comunicazione politica;

diritto all'informazione;

diritto d'autore;

diritto della persona;

economia dei media;

economia della cultura;

elementi di misura elettronica;

epistomologia;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

formazione e gestione delle risorse umane;

informatica applicata;

interazione uomo-macchina;

letterature comparate;

linguistica computazionale;

logica;

logica dei linguaggi naturali;

logica matematica;

politica sociale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

relazioni internazionali;

scienze cognitive;
semiologia della musica;
semiologia delle arti;
semiotica del testo;
sistemi esperti e intelligenza artificiale;
sistemi grafici;
sociologia dei processi di socializzazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia politica;
storia del cinema;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero scientifico;
storia del teatro;
storia dell'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia della filosofia;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della musica;
storia della scienza;
storia della scienza e della tecnica;
tecnologia dell'educazione;
teoria dell'informazione;
teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 6 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Art. 7 (*Raccordo con il diploma*). — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in giornalismo o in tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Il decreto rettorale n. 3505 del 31 ottobre 1991, è revocato.

Fisciano, 26 luglio 1993

Il rettore: EGIZIANO

93A5306

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni assunte dagli organi accademici di questa Università, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ai fini dell'inserimento nell'ordinamento del corso degli studi del corso di laurea in scienze biologiche di un insegnamento complementare da ricomprendere nell'elenco dei corsi non obbligatori;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993, ha espresso parere favorevole all'inserimento a statuto dell'insegnamento complementare di biologia cellulare nel corso di laurea in scienze biologiche;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Art. 94 - All'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la seguente disciplina:

«biologia cellulare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 12 luglio 1993

Il rettore: SCHIPPA

93A5356

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 settembre 1993.

Modificazioni al regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7393).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari;

Visto il suddetto regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992;

Considerata l'opportunità di prevedere una cadenza quadrimestrale degli esami di idoneità e di consentire l'esercizio dell'attività di promotore ai soggetti che abbiano superato gli esami di idoneità e che abbiano effettuato il periodo di pratica obbligatoria, al fine di ridurre il periodo di tempo intercorrente tra la domanda di partecipazione agli esami di idoneità e l'effettivo inizio dell'attività di promotore di servizi finanziari;

Considerata l'opportunità di disporre, al fine di tutelare il pubblico risparmio, la sospensione in via cautelare dei promotori, o dei praticanti, che siano sottoposti ad una delle misure cautelari personali di cui al libro IV del codice di procedura penale, ovvero assumano la qualità di imputati ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice di procedura penale;

Considerata la opportunità che i membri effettivi e supplenti delle commissioni regionali possano essere revocati dalla carica su richiesta degli organismi che li hanno nominati;

Considerata l'opportunità che il segretario delle commissioni regionali venga nominato dalla Camera di commercio di cui quest'ultimo è dipendente;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti modifiche ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992, è modificato come segue:

Il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Contestualmente alla nomina dei membri effettivi ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 5, comma 6, della legge, provvede alla nomina di un membro supplente il quale, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi, nonché nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, subentra temporaneamente al titolare.».

Nell'art. 3 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

«6. I membri effettivi e supplenti delle commissioni regionali possono essere revocati dalla carica su richiesta degli organismi che li hanno nominati, i quali provvedono all'immediata sostituzione dei medesimi.».

Il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle riunioni assiste un segretario scelto dalla Camera di commercio tra il personale di quest'ultima. Il segretario redige il verbale della riunione da cui devono risultare i membri presenti effettivi o supplenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate e il risultato delle votazioni; i membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali delle riunioni, una volta approvati dalla commissione regionale, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, che provvede a raccoglierli e conservarli.».

Nell'art. 6, comma 1, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente lettera *p)*:

«*p)* procedono al ritiro dell'attestato di cui al successivo art. 10, commi 9 e 10, nel caso di mancata presentazione, entro il termine previsto dal medesimo comma 9, della domanda di iscrizione all'albo, ovvero al momento del rilascio del tesserino di promotore.».

Il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Il praticante deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere *a), b), c), d), e), f), g)*, nonché il titolo di studio di cui all'art. 10, comma 4.».

Nell'art. 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. La domanda di iscrizione di cui al comma 3 ha valore anche di domanda di partecipazione all'esame di idoneità di cui al successivo art. 10.».

La lettera *a)* dell'art. 8, comma 4, è sostituita dalla seguente:

«*a)* può coadiuvare un promotore che eserciti l'attività da almeno due anni, ovvero iscritto all'albo ai sensi dell'art. 19, il quale ne controlla l'operato e si assume ogni responsabilità per l'attività esercitata dal praticante;».

La lettera *i)* dell'art. 9, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*i)* aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attività di praticante. L'esercizio di tale attività non è richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)* della legge o che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione. Per coloro i quali hanno maturato un'esperienza biennale nel settore dell'intermediazione mobiliare rivestendo la qualifica di "quadro" presso un'azienda, o un istituto, di credito, l'attività di praticante deve essere svolta per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.».

Il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. L'esame di idoneità è indetto con cadenza quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio.».

Nell'art. 10 dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

«9. La commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno superato l'esame di idoneità ed hanno compiuto il periodo di praticantato previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *i)*, un attestato che li abilita all'esercizio dell'attività di promotore a favore di un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle norme che la regolano, a condizione che gli stessi richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 11 entro un mese dalla data in cui ricevano tale attestato.».

10. L'attestato di cui al precedente comma 9 è rilasciato dalla commissione regionale a favore di coloro che hanno compiuto il periodo di praticantato previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *i)*, successivamente al superamento degli esami di idoneità.».

Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di iscrizione all'albo — recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), b), c)*, nonché quelli di cui alla lettera *e)* dello stesso articolo, se l'istante ha già assunto l'obbligo di operare per un intermediario autorizzato — deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 ed indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio. La domanda va presentata entro sei mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del superamento dell'esame di idoneità.».

Nell'art. 13, comma 1, primo periodo, l'espressione «e del praticante» è abrogata.

Il comma 7 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«7. La Consob dispone in via cautelare la sospensione dall'attività qualora il promotore sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali di cui al libro IV del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice di procedura penale per i delitti di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera *e)*. La Consob può disporre altresì in via cautelare la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sessanta giorni quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni di legge, di regolamento, ovvero di disposizioni impartite o richieste formulate dalla Consob o dalle commissioni regionali.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993.

Il presidente: BERLANDA

93A5412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 settembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1582,58
ECU	1847,03
Marco tedesco	971,51
Franco francese	278,21
Lira sterlina	2385,26
Fiorino olandese	865,46
Franco belga	45,229
Peseta spagnola	12,017
Corona danese	239,39
Lira irlandese	2270,84
Dracma greca	6,759
Escudo portoghese	9,423
Dollaro canadese	1195,57
Yen giapponese	15,032
Franco svizzero	1112,93
Scellino austriaco	138,07
Corona norvegese	221,96
Corona svedese	195,57
Marco finlandese	273,00
Dollaro australiano	1022,66

93A5441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Calzaturificio V D.P , con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedì a zero ore, martedì 4 ore giornaliere, gli altri giorni della settimana ad orario pieno) nei confronti di trentacinque lavoratori su un organico totale di cinquantuno unità, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unità di Vaie (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per venti lavoratori, su un organico totale di ventotto unità, così ripartite (tre giorni lavorativi, due giorni non lavorativi), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unità di Ornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (suddivisi in due turni giornalieri di 5 ore) nei confronti di quarantadue operai a fronte di cinquantadue unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° novembre 1993

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l T M C Torinese montaggi costruzioni, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1993 al 5 marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T I., con sede in Venaria (Torino), stabilimenti in Cardano al Campo (Varese) e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8 *bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l C P R R con sede in Venaria (Torino), uffici di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino) unità in Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1992 al 29 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Filtex, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Filatura Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il periodo dal 13 febbraio 1993 al 12 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Amis International, con sede in Venaria Torino, stabilimenti in Milano, Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal 3 giugno 1993 al 2 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Samign, con sede in Barletta (Bari) e unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1993 al 26 gennaio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8 comma 8 *bis* della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ficem di Meloni Francesco, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utas 2000, già Elektrodata, con sede in Pianezza (Torino) e unità in Pianezza (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1993 all'11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A5315

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993, l'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

93A5383

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori

Con decreto ministeriale 13 settembre 1993 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori I.T.A.L.

93A5384

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
[illegible]
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via [illegible]
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bb. s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189